

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 74 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 21 marzo 2016, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 931,53 oltre gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, richiamando, in particolare l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 26 marzo 2025, resa nel procedimento R.G.N. 5*/2024, e quella del Tribunale di Como del 22 maggio 2025, resa nel procedimento R.G.N. 3*/2023, che hanno accolto l'istanza di rinvio pregiudiziale proposta dalla convenuta.

Nel merito, la resistente ha eccepito:

- che i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non sono sottoposti alla direttiva 2008/48/CE. A tale tipologia contrattuale, quindi, si applica il DPR 180/50, nella versione introdotta nel 2012 specie l'art. 6-bis insieme alle disposizioni della Banca d'Italia del 2011;
- che il tema della rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata non si pone per i costi corrisposti a terzi neanche nella Lexitor, che impone solo il rimborso dei costi up front del finanziatore

ma non esige la restituzione dei costi di terzi. Infatti, tale argomentazione è stata ben sviluppata dall'Avv. Generale nella causa C-555/21 del 09/02/2023 riguardante il rimborso dei costi up front in ipotesi di estinzione anticipata che ha affermato che il diritto alla riduzione in questione mira a adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Il diritto alla riduzione, quindi, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che sono già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;

- la non rimborsabilità, delle spese di istruttoria delle commissioni d'intermediazione e delle commissioni di attivazione;
- che nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa;
- che le commissioni di intermediazione sono costi non incassati dalla Banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi: per attività prodromica al perfezionamento del contratto quindi up front;
- che le commissioni di attivazione sono dovute alla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- che le commissioni di gestione hanno natura ricorrente e come tali sono soggette a restituzione pro quota. Queste ultime sono state rimborsate in conteggio estintivo per € 79,58;
- che nel riscontro al reclamo aveva offerto la somma di € 336,67 a tacitazione della controversia rifiutata dal ricorrente.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

Sul punto, l'intermediario richiama alcune ordinanze del Giudice di Pace di Palermo con le quali lo stesso ha disposto la sospensione di giudizio su analoga questione e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata.

Il Collegio osserva che l'intermediario non versa in atti documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma soltanto documentazione dell'invio degli atti del procedimento da parte del giudice di pace di Palermo alla CGUE.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF(cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto .

Pertanto, nel caso di specie, non sembrerebbe sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Tanto precisato, si osserva che in ogni caso non risulta in atti prova della litispendenza, posto che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, ai fini della litispendenza non è sufficiente la mera notifica dell'atto di citazione da parte dell'intermediario, essendo invece necessaria la prova dell'iscrizione a ruolo della causa, quale indice di serietà dell'azione.

Da ultimo, si rileva che secondo le Disposizioni ABF in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Sulla stessa eccezione si è già pronunciato il Collegio di Palermo nella decisione n. 1500 del 11/02/2025, secondo cui “va preliminarmente affrontata l’eccezione sollevata dall’intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell’attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l’ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un’ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti”.

Pertanto, la richiesta di sospensione formulata dall’intermediario va rigettata.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. up front.

L’istante ha assolto all’onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 74 su 120 complessive del piano di ammortamento.

Il Collegio osserva come parte istante in relazione al contratto in esame ha chiesto il rimborso della somma di €. 931,53 corrispondente alle commissioni di istruttoria, alle commissioni di attivazione, alle commissioni d’intermediazione ed alle commissioni di gestione pratica, calcolate col criterio pro rata temporis.

Con riferimento alle suddette commissioni, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restando il criterio pro rata temporis per gli oneri recurring.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis” così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Tenuto conto degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

- le spese di istruttoria hanno natura up front in quanto volte a remunerare attività preliminari all’erogazione;
- quanto ai costi di intermediazione il contratto riporta la clausola che fa rinvio al conferimento dell’incarico al terzo che circoscrive le attività alla fase preliminare, ed è comunque in atti il documento di conferimento dell’incarico;
- le commissioni di attivazione sono up front in quanto prodromiche alla concessione del finanziamento;
- quanto alle commissioni di gestione si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvi espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest’ultimo.

Nel caso di specie il piano di ammortamento non è in atti quindi la commissione va rimborsata secondo il criterio pro rata temporis. Si evidenzia che la stessa risulta essere stata oggetto di rimborso in sede di conteggio estintivo e non è oggetto di domanda da parte del ricorrente.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti.

rate complessive	120	rate scadute	74	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	46	TAN	8,10%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	17,32%						
spese d'istruttoria				350,00 €	Up front	Curva degli interessi	60,62 €		60,62 €
commissioni di attivazione				198,24 €	Up front	Curva degli interessi	34,34 €		34,34 €
commissioni d'intermediazione				1.881,86 €	Up front	Curva degli interessi	325,94 €		325,94 €
commissioni di gestione				207,60 €	Recurring	Pro rata temporis	79,58 €	79,58 €	0,00 €
Totale									420,90 €

Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione della somma complessiva di €. 420,90 oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 420,90, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE